

Sentenza: 14 novembre 2008 n. 372

Materia: segni distintivi agroalimentari

Limiti violati: artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano)

Esito: infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo impugna l'intera legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano).

La legge in questione promuove la valorizzazione e il commercio della carne di bufalo campano, *così come tutelata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006* (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari); individuando il suo ambito di applicazione nell'area del territorio regionale definita dal disciplinare di produzione; disciplinando l'allevamento del bufalo campano; prevedendo l'istituzione di consorzi volontari per la valorizzazione dello stesso; istituendo un regime di aiuti di durata quinquennale in favore dei predetti consorzi e subordinando l'esecutorietà dei provvedimenti di concessione dei benefici al parere di conformità della Commissione europea.

Secondo lo Stato la legge regionale è stata adottata in sedicente attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006 giacché il riconoscimento del prodotto su base geografica, riservato alla Comunità europea ai sensi del Trattato CE, non è ancora intervenuto.

L'intera legge campana anticiperebbe dunque il riconoscimento della denominazione geografica e assicurerebbe una tutela non prevista in sede comunitaria, violando il trattato istitutivo della Comunità europea, il regolamento di riferimento e conseguentemente l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 sancirebbe che la carne di bufalo campano è tutelata ai sensi del citato regolamento comunitario a prescindere dall'effettiva iscrizione del prodotto nell'apposito registro comunitario. Inoltre, gli artt. 3 e 5 si riferirebbero ad un disciplinare di produzione che semplicemente non esiste.

La legge in questione violerebbe altresì l'art. 97 Cost. in quanto inopportuna e intempestiva, poiché emanata pochi mesi prima della trasmissione alla Commissione europea, da parte statale, della documentazione inerente la domanda di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche protette, presentata dal Comitato per la registrazione della IGP carne di bufalo campano.

La Regione Campania eccepisce in via preliminare la genericità dei motivi adottati a sostegno delle questioni di costituzionalità sollevate.

Nel merito, la resistente osserva che la legge impugnata investe una materia, l'agricoltura, ascrivibile alla potestà esclusiva regionale, per cui se si ipotizza un contrasto con la normativa comunitaria questo deve essere rilevato sulla base di un confronto fra la disciplina comunitaria e quella regionale.

Tanto premesso, le finalità della normativa regionale e di quella comunitaria secondo la Regione non coincidono. La normativa comunitaria si occupa delle procedure di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, nonché delle garanzie volte alla protezione delle denominazioni di origine registrate, mentre la legge regionale si limiterebbe a prevedere e regolare i finanziamenti regionali in favore dei consorzi di valorizzazione del prodotto.

Il riferimento al regolamento comunitario, come contenuto nell'art. 1 della legge regionale, rinvia al riconoscimento che sarà effettuato dalla Commissione europea, ma resta fermo, continua la resistente, che questo rinvio non produce alcun effetto di tutela sino alla registrazione del marchio.

Quanto alla supposta assenza del disciplinare di produzione, si obietta che proprio sulla base del disciplinare in essere è stata avviata la procedura di registrazione del marchio.

In definitiva, la legge regionale non anticipa alcun riconoscimento, ma anzi condiziona l'efficacia delle sue previsioni al riconoscimento che effettuerà la Commissione europea.

Secondo la Corte costituzionale la questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. non è fondata.

La legge impugnata, in coerenza con le competenze regionali, introduce delle misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto locale sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della relativa denominazione a livello comunitario.

Il richiamo alla fonte comunitaria implica cioè che la Regione possa applicare la propria legge, dando corso all'erogazione dei finanziamenti previsti, *solo dopo che in sede comunitaria sia intervenuta la registrazione della denominazione geografica carne di bufalo campano.*

Dovendosi così interpretare l'art. 1 della legge, non sussistono profili di incostituzionalità neanche per le altre norme impuginate, che richiamano il disciplinare allegato alla domanda di iscrizione presentata dall'apposito Comitato.

L'efficacia di tali norme *resta comunque condizionata alla effettiva registrazione del marchio, conformemente al regime comunitario dei segni distintivi agroalimentari.*

Infine, non è fondata nemmeno la questione relativa alla violazione dell'art. 97 Cost., poiché tale parametro costituzionale non è invocabile laddove, come in questo caso, viene posto in discussione *esclusivamente il corretto svolgimento dell'iter procedimentale legislativo.*